



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 16/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 734/2022 RG avente ad oggetto: “ differenze retributive – pubblico impiego – perequazione ex art. 1 co 143 legge 160/2019”

TRA

ANGELA CAPUTO, TAMARA CAMPAGNARO, DONATELLA CARRARO, STEFANO CASTELLARO, CATERINA DILEO, ALICE FRANCESCHINI, ANTONELLA FUSATI, ALBERTO HILBER, STEFANIA MENEGATO, MARIASERENA SANTOVITO, CRISTINA STELLA, ROSA ANNA TORTORELLI e LORENZO VISENTIN – rappresentati e difesi dagli Avvocati **MENORELLO DOMENICO** e **SCUTTARI ANDREA** ed elettivamente domiciliati come in ricorso (in Indirizzo Telematico),

- ricorrente

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'**AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA** ed elettivamente domiciliato presso la stessa in **PIAZZA S. MARCO (PALAZZO EX REALE) 63 VENEZIA,**

-resistente

ED ALTRESI'

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'**AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA** ed elettivamente domiciliato presso la stessa in **PIAZZA S. MARCO (PALAZZO EX REALE) 63 VENEZIA,**

-resistente

ED INOLTRE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del legale rappresentate **pro tempore** – rappresentato e difeso dall'**AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA** ed elettivamente domiciliato presso la stessa in **PIAZZA S. MARCO (PALAZZO EX REALE) 63 VENEZIA,**



-resistente

ED ALTRESI'

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO in persona del legale rappresentate pro tempore
– rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA ed elettivamente
domiciliato presso la stessa in PIAZZA S. MARCO (PALAZZO EX REALE) 63 VENEZIA,

-resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

I ricorrenti deducono di essere tutti vincitori di concorso per i ruoli del Ministero del Lavoro presso il quale erano stati incardinati nelle Direzioni prima Provinciali e poi Territoriali del Lavoro e soggetti al CCNL Comparto Ministero Funzioni centrali di cui all'art. 3 CCNQ 13.07.2016; che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 7, lett l) della Legge delega 10.12.2014 n. 183, con d.lgs. 14.9.2015 n. 149 veniva istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del lavoro che integrava, subentrando, i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL; che con l'art. 1, comma 143, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di stabilità 2020), al dichiarato fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigente dei Ministeri, veniva disposta l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Fondo da ripartire, le cui risorse venivano destinate nella misura del 90% alla graduale armonizzazione delle «indennità di amministrazione» del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e nella restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni e si prevedeva che con uno o più DPCM si provvedesse alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le amministrazioni «di cui al primo periodo» per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse e alla conseguente rideterminazione delle relative «indennità di amministrazione»; che con DPCM 23.12.2021 (pubblicato in GU l'11.3.2022) venivano determinati gli incrementi della indennità di amministrazione del personale delle aree professionali dei Ministeri con le decorrenze ivi stabilite e la previsione che detti incrementi sarebbero stati recepiti nei rinnovi contrattuali; che nelle tabelle 1 e 2 allegate al predetto DPCM 23.12.2021 venivano non solo quantificati gli incrementi per le diverse amministrazioni comprese le Funzioni Centrali ma anche indicato quanto dovuto a titolo di arretrati per gli anni 2020 e 2021; che in data 5.01.2022 veniva sottoscritta l'ipotesi di nuovo CCNL del comparto funzioni Centrali per il triennio 2019-2021 poi entrato in vigore il 10.05.2022 nell'ambito del quale venivano recepiti anche gli incrementi disposti



dalla perequazione di cui all'art. 1, co. 143, legge 160/2019 secondo le prescrizioni di cui al DPCM 23.12.2021; che con la Circolare del 19.04.2022 il MEF avvisava che in applicazione del DPCM 23.12.2021 aveva provveduto sulla rata di maggio all'adeguamento dell'indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto personale, con pagamento degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 attraverso emissione urgente; che mentre il personale del Ministero del lavoro aveva ricevuto con il cedolino aprile 2022 gli arretrati in parola nulla veniva corrisposto ai ricorrenti; censurano sotto vari profili detta omissione e chiedono pertanto « reietto ogni avverso dedotto anche istruttorio, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: 1) accertata e dichiarata la dovuta equiparazione fra i dipendenti dell'INL e i dipendenti del Ministero del lavoro, disporre ogni ordine e statuizione al fine di assicurare, in accoglimento di quanto esposto nel presente ricorso, la piena esecuzione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 e delle norme della contrattazione collettiva in narrativa citate riferibili alle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, all'indennità di amministrazione anche ai ricorrenti dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui al D. Lgs n. 149/2015 nella uguale misura assicurata ai dipendenti del Ministero del Lavoro; 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 87 CCNL Ministeri-Funzioni centrali 12.2.2018 ovvero di cui all'art. 56 del CCNL 9.5.2022 (cfr. doc. 8) e di ogni disposizione della contrattazione collettiva ad essa connessa e in narrativa citata, nella misura indicata dal DPCM 23.12.2021 pubblicato in GU dell'11.3.2022 ovvero in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, comunque allo scopo di riscontrare positivamente quanto rappresentato nel presente ricorso, previa, in via subordinata e per quanto occorrer possa, la disapplicazione del citato Dpcm 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata anche ai dipendenti dell'Agenzia Ispettorato nazionale del Lavoro di cui al D. Lgs n. 149/2015; 3) conseguentemente, condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché, se del caso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero le altre Amministrazioni aventi titolo a corrispondere ai ricorrenti almeno le seguenti somme come esposte al paragrafo 5) del ricorso e di seguito indicate per ciascuno di essi sulla base del DPCM 23.12.2021 nella misura minima di diritto ovvero in altra che sarà più precisamente individuata in corso di causa: • Campagnaro Tamara, Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204; • Caputo Angela, Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204; • Carraro Donatella,



Area II, F5: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; per complessivi € 3.397,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 149,66; • Castellaro Stefano, Area II, F5: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598; per complessivi € 3.397, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 149,66; • Dileo Caterina, Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204; • Franceschini Alice, Area II, F3: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; per complessivi € 3.397,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 149,66; • Fusati Antonella, Area II, F4: 2020 € 919; 2021 € 1.646; 2022 € 548; per complessivi € 3.113, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 137; • Hilber Alberto, Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08; • Menegato Stefania, Area II, F5: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; per complessivi € 3.397,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 149,66; • Santovito Mariaserena, Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204; • Stella Cristina, Area II, F3: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; per complessivi € 3.397,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 149,66; • Tortorelli Rosa Anna, Area II, F5: 2020 € 835; 2021 € 1.496; 2022 € 500; per complessivi € 2.831, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 125; • Visentin Lorenzo., Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204, nonché, atteso che le somme suesposte per il 2022 si riferiscono a proiezioni riferibili al solo periodo da gennaio 2022 ad aprile 2022, condannare dal mese di maggio 2022 alla corresponsione di un incremento mensile dell'indennità di amministrazione per i mesi a partire da maggio 2022 nella misura minima pari alla media mensile indicata a fianco di ciascun ricorrente e ciò fino alla applicazione, ai sensi del CCNL del comparto Ministeri-funzioni centrali per il triennio 2019-2021, dell'art. 52 dello stesso e della relativa Tabella G in ordine alla quantificazione della stessa indennità, con la relativa ulteriore condanna a proseguire, per il periodo successivo a quello previsto dal citato art. 52, alla corresponsione di somme a titolo di indennità di amministrazione come quantificate in ragione della menzionata tabella G del CCNL 2019/2021; 4) in subordine, disapplicare e/o dichiarare la nullità e/o, in subordine, accertare la illegittimità, per quanto occorrer possa, di ogni atto nelle parti che risultano incoerenti con quanto in narrativa rappresentato e richiesto, ivi compreso, nei sensi indicati al profilo n. 4, lett. b) di ricorso, del Dpcm 23.12.2021, pubblicato in GU 11.3.2022; 5) in ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 nei termini esposti alla lettera c) del motivo n. 4) di ricorso, che deve intendersi anche in questa sede



richiamato, con ogni riserva di ulteriore precisazione e deduzione; 6) condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza delle stesse al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti nell'ammontare che sarà dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia. (...) 8) con la condanna alla rifusione delle spese e con ogni altro conseguenziale effetto di legge»

I ricorrenti hanno dichiaratamente agito contro il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, notiziando il MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI e l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO «per il riconoscimento « del diritto dei ricorrenti agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 87 CCNL Ministeri-Funzioni centrali 12.2.2018 (doc. 3) ovvero all'art. 56 CCNL periodo 2019/2021 (doc. 8) e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa e in narrativa rappresentata, nella misura indicata dal DPCM 23.12.2021 pubblicato in GU dell'11.3.2022 ovvero in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, previa, in via subordinata e per quanto occorrer possa, la disapplicazione del citato Dpcm 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata ivi esposti anche ai dipendenti dell'Agenzia Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui al D. Lgs n. 149/2015; nonché per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF a corrispondere ai ricorrenti almeno le seguenti somme come indicate nelle conclusioni per ciascuno di essi sulla base del DPCM 23.12.2021 nella misura minima di diritto ovvero nella maggior o diversa somma che sarà più precisamente individuata in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo; e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti nell'ammontare che sarà dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia».

Si sono costituiti il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE chiedendo «Rigettarsi il ricorso, siccome inammissibile anche per difetto di legittimazione passiva del Ministero Economia, e comunque infondato. Compensi professionali rifusi», la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI che ha chiesto « Rigettarsi il ricorso, siccome inammissibile anche per difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, e comunque infondato. Compensi professionali rifusi» e l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO che ha concluso «Dato atto che il ricorso, è stato notificato solo per notizia all'Ispettorato nazionale del lavoro, estromettersi lo stesso dal giudizio e comunque dichiarare il non luogo a provvedere nei suoi confronti, ovvero in subordine respingersi ogni domanda che dovesse ritenersi proposta in quanto nulla, inammissibile e comunque infondata. Compensi professionali rifusi».



A seguito dell'udienza di comparizione parti e discussione del 8.9.2022 nel corso della quale la difesa di parte ricorrente ha precisato e chiarito che «le domande formulate dai ricorrenti sono state riferite a tutti i resistenti secondo le rispettive competenze e che INL e Ministero del lavoro non sono stati meramente notiziati ma citati nel presente giudizio» e questa Giudice «al fine di evitare fraintendimenti e nel rispetto del principio del contraddittorio» ha disposto «la rinotifica del ricorso e del presente verbale a INL e al Ministero del lavoro» si è altresì costituito il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI che ha chiesto «respingersi ogni domanda proposta nei confronti del Ministero del Lavoro per assoluto difetto di legittimazione passiva e comunque in quanto nulla, inammissibile e comunque infondata. Compensi professionali rifiuti» mentre l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ha depositato una memoria integrativa con la quale ha contestato le pretese dei ricorrenti chiedendo « Rigettarsi il ricorso, siccome inammissibile e comunque infondato. Compensi professionali rifiuti».

La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, discussa e decisa all'udienza del 9.02.2023 come da dispositivo di seguito riportato.

*** **

1. Dunque i ricorrenti, tutti in servizio presso la Direzione Provinciale, poi Territoriale, di Venezia del Ministero del lavoro, a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad opera del d.lgs. 14.9.2015 n. 149, in attuazione dell'art. 1, co. 7, lett l) della Legge delega 10.12.2014 n. 183, venivano trasferiti ex lege alle dipendenze di quest'ultimo. Ed agiscono al fine di ottenere l'indennità di amministrazione nella uguale misura assicurata ai dipendenti del Ministero del Lavoro.

2. Con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1 comma 143, è stato previsto che “ Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono



destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. 144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3. Con il DPCM 23.12.2021 (in GU n. 59 del 11-3-2022) "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri" sono stati determinati alla tabella 1 gli "Incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri dal 1.1.2020 (lordo dipendente)" con riferimento ai singoli Ministeri, alle diverse Aree e Fasce, e alla tabella 2 incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri rideterminati dal 1.1.2021 (lordo dipendente).

4. Con circolare del 19.4.2022 il MEF ha comunicato "In applicazione del DPCM 23/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022, n. 59, si è provveduto su rata maggio all'adeguamento dell'indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto personale. In particolare, sono stati rideterminati dall'1/01/2020 e dall'1/01/2021 gli importi dell'indennità di amministrazione (codice



assegno 667), sulla base delle tabelle 1 e 2 del sopracitato DPCM. (...) Gli importi di arretrato spettanti sono stati determinati tramite lavorazione centralizzata e liquidati con emissione urgente con esigibilità entro il mese di aprile e identificati in banca dati con i seguenti codici arretrato: 4P3 INCR. IND. AMM. DPCM 23.12.2021 – AC - 4P4 INCR. IND. AMM. DPCM 23.12.2021 – AP».

5. I ricorrenti lamentano che mentre ai dipendenti del Ministero del Lavoro è stata riconosciuta e corrisposta la perequazione dell'indennità di amministrazione e pagati gli arretrati, nulla è stato loro corrisposto nonostante sia ad essi ricorrenti sia ai dipendenti del Ministero del Lavoro sia applicato lo stesso CCNL e nonostante la coesistenzialità dell'attività dell'Ispettorato a quella del Ministero del Lavoro.

6. Le amministrazioni – oltre alle diverse eccezioni in rito - hanno evidenziato che la perequazione è stata prevista dalla legge - appunto la legge di bilancio 2020 art. 1 co 143 - e non dal contratto collettivo, per il solo personale dei Ministeri e non per il personale appartenente all'ex Comparto Ministeri e che la disposizione si inserisce nel solco dell'art. 23, D.Lgs. 75/2017 – norma di coordinamento della finanza pubblica - in un quadro generale e graduale di interventi normativi e contrattuali, tesi alla armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni: la gradualità degli interventi in parola – evidenzia l'INL - tenuto anche conto delle risorse finanziarie disponibili, ha determinato un primo articolato normativo, invero seguito da altri, il cui ambito di applicazione oggettivo e soggettivo è stato espressamente circoscritto al trattamento economico accessorio del solo personale dei Ministeri.

7. Tanto ciò sarebbe vero che con la legge 29.12.2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), lungo questo percorso di progressiva armonizzazione, all'art. 1 co. 334 si è previsto che «Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali» ed altresì che «Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022».



8. Ritiene il Giudicante che la ricostruzione dell'Amministrazione sia suggestiva ma non convincente in quanto seppur è vero che l'art. 1, co. 143, legge 160/2019 ha «istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» «Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri», non vi è dubbio che sia dalla lettura del CCNL Comparto Funzioni centrali sia dall'art. 6 co 1 d.lgs. 149/2015 emerga che al personale delle aree professionali dell'Ispettorato Nazionale del lavoro si applica la stessa contrattazione collettiva dei Ministeri.

9. Ed invero l'art. 1 (Campo di applicazione) del CCNL del comparto FUNZIONI CENTRALI - periodo 2019-2021 prevede che «1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021. (...) 6. Con il termine "agenzia/e", ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con la locuzione "ente/i pubblico/i non economico/i" si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine "Ministero/i" si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri. (...)» ove l'art. 6, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 149/2015 aveva previsto che « Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri».

10. Come si può poi ben vedere al TITOLO VIII del medesimo CCNL, rubricato Disposizioni Speciali, sono collocate le Clausole Speciali per i Ministeri (art. 56), per le Agenzie fiscali (art. 57), per gli Enti pubblici non economici (art. 58), per il CNEL (art. 59), per l'ENAC (art. 60), per AGID (art. 61), alcuna Clausola speciale è invece prevista per l'Ispettorato del Lavoro, il quale, per contro, non può essere ricondotto alle Agenzie fiscali.

11. A sua volta l'art. 56 CCNL citato prevede che «1. I Ministeri continuano a corrispondere: a) le indennità di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennità di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale); b) l'indennità di bilinguismo di cui all'art. 33 del CCNL 14/9/2007, incrementata nelle misure e con le decorrenze di cui alla allegata tabella I. 2. In materia di



trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l'art. 22, comma 2 del CCNL 12/6/2003; b) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21/2/2001 aggiunto dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16/5/2001; c) l'art. 18, comma 8, del CCNL 12/6/2003. 3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16/5/1995. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 87 del CCNL12 febbraio 2018».

12. Deve dunque concludersi nel senso che la previsione di cui all'art. 1, comma 143 l. 160/2019 secondo la quale è «istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» «al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri», per il 90% destinato «alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale», debba essere riferito anche al personale appartenente alle aree professionali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in quanto la contrattazione collettiva a tale personale applicabile non lo distingue dai «Ministeri», a differenza delle Agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici.

13. Del particolare trattamento economico accessorio spettante al personale dell'Ispettorato del lavoro non è stata data prova e spiegazione ed in ogni caso il rilievo pare totalmente superato alla luce dell'esplicito riconoscimento della perequazione ad opera dell'art. 1, comma 334, legge di bilancio 2023, con decorrenza 1.01.2023, che rende evidente come la perequazione non sia, per così dire, incompatibile con struttura del predetto trattamento economico accessorio.

14. Le predette argomentazioni assorbono ogni diversa deduzione.

15. I conteggi dei ricorrenti non risultano puntualmente contestati e pertanto la domanda deve essere accolta nei limiti di cui alle note conclusive.

16. La domanda deve essere qualificata come richiesta di pagamento di un emolumento che si reputa dovuto da parte del proprio datore di lavoro che agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, e solo in tali termini è radicata la giurisdizione innanzi a questa Giudice.

17. Invero l'art. 63 d.lgs. 165/2001 attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del medesimo d.lgs., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

18. Pertanto mentre sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro dei ricorrenti, Ispettorato Nazionale del Lavoro, non sussiste la legittimazione del Ministero del



Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, estranei al rapporto di lavoro dei ricorrenti.

19. Deve affermarsi anche il difetto di legittimazione passiva del MEF poiché non è il titolare del rapporto di lavoro ed a esso spetta il pagamento dei dipendenti statali: trattasi pertanto dell' "ente pagatore" ovvero ordinatore di seconda spesa.

20. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' Ispettorato Nazionale del lavoro e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione € 5200 - 26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (caratterizzate da novità), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di venti.

21. Devono invece essere compensate le spese tra i ricorrenti il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell' Economia e delle finanze in considerazione della novità della questione e del non univoco orientamento in ordine alla legittimazione passiva del MEF.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti agli incrementi dell' indennità di amministrazione di cui all' art. 87 CCNL Ministeri-Funzioni centrali 12.2.2018 ovvero di cui all' art. 56 del CCNL 9.5.2022 nella misura indicata dal DPCM 23.12.2021 e per l' effetto condanna l' ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO a corrispondere a:

- Campagnaro Tamara (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno € 6.614,92 (2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 2.040, fino al 31.10.2022 e dall' 1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 377,46 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022);
- Caputo Angela (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno € 6.614,92 (2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 2.040, fino al 31.10.2022 e dall' 1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 377,46 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022);
- Carraro Donatella (ex Area II, F5, ora Assistente): almeno € 4.854,40 (2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 1.496,60, fino al 31.10.2022 e dall' 1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 279,40 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022);
- Castellaro Stefano (ex Area II, F5, ora Assistente): almeno € 4.854,40 (2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 1.496,60, fino al 31.10.2022 e dall' 1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 279,40 complessivi su base mensile secondo le



quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Dileo Caterina (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno € 6.594,92 (2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 2.040, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 377,46 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Franceschini Alice (ex Area II, F3, ora Assistente): almeno € 4.854,40 (2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 1.496,60, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 279,40 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Fusati Antonella (ex Area II, F4, ora Assistente): almeno € 4.494,80 (2020 € 919; 2021 € 1.646; 2022 € 1.371, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 279,40 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Hilber Alberto (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno € 6.594,92 (2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 2.040, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 377,46 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Menegato Stefania (ex Area II, F5, ora Assistente): almeno € 4.854,40 (2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 1.496,60, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 279,40 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Santovito Mariaserena (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno € 6.614,92 (2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 2.040, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 377,46 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Stella Cristina (ex Area II, F3, ora Assistente): almeno € 4.854,40 (2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 1.496,60, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 279,40 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Tortorelli Rosa Anna (ex Area II, F5, ora Assistente): almeno € 4.136,46 (2020 € 835; 2021 € 1.496; 2022 € 1.246,66, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 279,40 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022); • Visentin Lorenzo (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno € 6.594,92 (2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 2.040, fino al 31.10.2022 e dall'1.11.2022, per ciascun mese a seguire, per € 377,46 complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14.7.2022), e ciò sino al 31.12.2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle finanze;



3) Condanna l'Ispettorato Nazionale del lavoro alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre al contributo unificato (€ 259,00).

4) Compensa le spese di lite tra i ricorrenti Ministero del Lavoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 16/02/2023

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara

